

ATTI DI BENEDETTO XVI

Discorso al Bundestag, Berlino, 22 settembre 2011, «L'Osservatore Romano», 24 settembre 2011, pp. 6-7*

Illustre Signor Presidente Federale!

Signor Presidente del Bundestag!

Signora Cancelliere Federale!

Signora Presidente del Bundesrat!

Signore e Signori Deputati!

È PER me un onore e una gioia parlare davanti a questa Camera alta – davanti al Parlamento della mia Patria tedesca, che si riunisce qui come rappresentanza del popolo, eletta democraticamente, per lavorare per il bene della Repubblica Federale della Germania. Vorrei ringraziare il Signor Presidente del *Bundestag* per il suo invito a tenere questo discorso, così come per le gentili parole di benvenuto e di apprezzamento con cui mi ha accolto. In questa ora mi rivolgo a Voi, stimati Signori e Signore – certamente anche come connazionale che si sa legato per tutta la vita alle sue origini e segue con partecipazione le vicende della Patria tedesca. Ma l'invito a tenere questo discorso è rivolto a me in quanto Papa, in quanto Vescovo di Roma, che porta la suprema responsabilità per la cristianità cattolica. Con ciò Voi riconoscete il ruolo che spetta alla Santa Sede quale *partner* all'interno della Comunità dei Popoli e degli Stati. In base a questa mia responsabilità internazionale vorrei proporVi alcune considerazioni sui fondamenti dello Stato liberale di diritto.

Mi si consenta di cominciare le mie riflessioni sui fondamenti del diritto con una piccola narrazione tratta dalla Sacra Scrittura. Nel *Primo Libro dei Re* si racconta che al giovane re Salomone, in occasione della sua intronizzazione, Dio concesse di avanzare una richiesta. Che cosa chiederà il giovane sovrano in questo momento? Successo, ricchezza, una lunga vita, l'eliminazione dei nemici? Nulla di tutto questo egli chiede. Domanda invece: "Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male" (*1Re* 3,9). Con questo racconto la Bibbia vuole indicarci che cosa, in definitiva, deve essere importante per un politico. Il suo criterio ultimo e la motivazione per il suo lavoro come politico non

* Vedi alla fine del discorso il commento di M. DEL POZZO, *L'intelligenza del diritto di Benedetto XVI*.

deve essere il successo e tanto meno il profitto materiale. La politica deve essere un impegno per la giustizia e creare così le condizioni di fondo per la pace. Naturalmente un politico cercherà il successo senza il quale non potrebbe mai avere la possibilità dell'azione politica effettiva. Ma il successo è subordinato al criterio della giustizia, alla volontà di attuare il diritto e all'intelligenza del diritto. Il successo può essere anche una seduzione e così può aprire la strada alla contraffazione del diritto, alla distruzione della giustizia. "Togli il diritto – e allora che cosa distingue lo Stato da una grossa banda di briganti?" ha sentenziato una volta sant'Agostino.¹ Noi tedeschi sappiamo per nostra esperienza che queste parole non sono un vuoto spauracchio. Noi abbiamo sperimentato il separarsi del potere dal diritto, il porsi del potere contro il diritto, il suo calpestare il diritto, così che lo Stato era diventato lo strumento per la distruzione del diritto – era diventato una banda di briganti molto ben organizzata, che poteva minacciare il mondo intero e spingerlo sull'orlo del precipizio. Servire il diritto e combattere il dominio dell'ingiustizia è e rimane il compito fondamentale del politico. In un momento storico in cui l'uomo ha acquistato un potere finora inimmaginabile, questo compito diventa particolarmente urgente. L'uomo è in grado di distruggere il mondo. Può manipolare se stesso. Può, per così dire, creare esseri umani ed escludere altri esseri umani dall'essere uomini. Come riconosciamo che cosa è giusto? Come possiamo distinguere tra il bene e il male, tra il vero diritto e il diritto solo apparente? La richiesta salomonica resta la questione decisiva davanti alla quale l'uomo politico e la politica si trovano anche oggi.

In gran parte della materia da regolare giuridicamente, quello della maggioranza può essere un criterio sufficiente. Ma è evidente che nelle questioni fondamentali del diritto, nelle quali è in gioco la dignità dell'uomo e dell'umanità, il principio maggioritario non basta: nel processo di formazione del diritto, ogni persona che ha responsabilità deve cercare lei stessa i criteri del proprio orientamento. Nel terzo secolo, il grande teologo Origene ha giustificato così la resistenza dei cristiani a certi ordinamenti giuridici in vigore: "Se qualcuno si trovasse presso il popolo della Scizia che ha leggi irreligiose e fosse costretto a vivere in mezzo a loro ... questi senz'altro agirebbe in modo molto ragionevole se, in nome della legge della verità che presso il popolo della Scizia è appunto illegalità, insieme con altri che hanno la stessa opinione, formasse associazioni anche contro l'ordinamento in vigore..."²

¹ *De civitate Dei* IV, 4, 1.

² *Contra Celsum* GCS Orig. 428 (Koetschau); cfr A. FÜRST, *Monotheismus und Monarchie. Zum Zusammenhang von Heil und Herrschaft in der Antike*. In: *Theol.Phil.* 81 (2006) 321-338; citazione p. 336; cfr anche J. RATZINGER, *Die Einheit der Nationen. Eine Vision der Kirchenväter* (Salzburg - München 1971) 60.

In base a questa convinzione, i combattenti della resistenza hanno agito contro il regime nazista e contro altri regimi totalitari, rendendo così un servizio al diritto e all'intera umanità. Per queste persone era evidente in modo incontestabile che il diritto vigente, in realtà, era ingiustizia. Ma nelle decisioni di un politico democratico, la domanda su che cosa ora corrisponda alla legge della verità, che cosa sia veramente giusto e possa diventare legge non è altrettanto evidente. Ciò che in riferimento alle fondamentali questioni antropologiche sia la cosa giusta e possa diventare diritto vigente, oggi non è affatto evidente di per sé. Alla questione come si possa riconoscere ciò che veramente è giusto e servire così la giustizia nella legislazione, non è mai stato facile trovare la risposta e oggi, nell'abbondanza delle nostre conoscenze e delle nostre capacità, tale questione è diventata ancora molto più difficile.

Come si riconosce ciò che è giusto? Nella storia, gli ordinamenti giuridici sono stati quasi sempre motivati in modo religioso: sulla base di un riferimento alla Divinità si decide ciò che tra gli uomini è giusto. Contrariamente ad altre grandi religioni, il cristianesimo non ha mai imposto allo Stato e alla società un diritto rivelato, mai un ordinamento giuridico derivante da una rivelazione. Ha invece rimandato alla natura e alla ragione quali vere fonti del diritto – ha rimandato all'armonia tra ragione oggettiva e soggettiva, un'armonia che però presuppone l'essere ambedue le sfere fondate nella Ragione creatrice di Dio. Con ciò i teologi cristiani si sono associati ad un movimento filosofico e giuridico che si era formato sin dal secolo II a. Cr. Nella prima metà del secondo secolo precristiano si ebbe un incontro tra il diritto naturale sociale sviluppato dai filosofi stoici e autorevoli maestri del diritto romano.³ In questo contatto è nata la cultura giuridica occidentale, che è stata ed è tuttora di un'importanza determinante per la cultura giuridica dell'umanità. Da questo legame precristiano tra diritto e filosofia parte la via che porta, attraverso il Medioevo cristiano, allo sviluppo giuridico dell'Illuminismo fino alla Dichiarazione dei Diritti umani e fino alla nostra Legge Fondamentale tedesca, con cui il nostro popolo, nel 1949, ha riconosciuto “gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo”.

Per lo sviluppo del diritto e per lo sviluppo dell'umanità è stato decisivo che i teologi cristiani abbiano preso posizione contro il diritto religioso, richiesto dalla fede nelle divinità, e si siano messi dalla parte della filosofia, riconoscendo come fonte giuridica valida per tutti la ragione e la natura nella loro correlazione. Questa scelta l'aveva già compiuta san Paolo, quando, nella sua *Lettera ai Romani*, afferma: “Quando i pagani, che non hanno la

³ Cfr W. WALDSTEIN, *Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fundament einer menschlichen Gesellschaft* (Augsburg 2010) 11 ss.; 31-61.

Legge [la Torà di Israele], per natura agiscono secondo la Legge, essi ... sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la Legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza...” (Rm 2,14s). Qui compaiono i due concetti fondamentali di natura e di coscienza, in cui “coscienza” non è altro che il “cuore docile” di Salomone, la ragione aperta al linguaggio dell’essere. Se con ciò fino all’epoca dell’Illuminismo, della Dichiarazione dei Diritti umani dopo la seconda guerra mondiale e fino alla formazione della nostra Legge Fondamentale la questione circa i fondamenti della legislazione sembrava chiarita, nell’ultimo mezzo secolo è avvenuto un drammatico cambiamento della situazione. L’idea del diritto naturale è considerata oggi una dottrina cattolica piuttosto singolare, su cui non varrebbe la pena discutere al di fuori dell’ambito cattolico, così che quasi ci si vergogna di menzionarne anche soltanto il termine. Vorrei brevemente indicare come mai si sia creata questa situazione. È fondamentale anzitutto la tesi secondo cui tra l’essere e il dover essere ci sarebbe un abisso insormontabile. Dall’essere non potrebbe derivare un dovere, perché si tratterebbe di due ambiti assolutamente diversi. La base di tale opinione è la concezione positivista, oggi quasi generalmente adottata, di natura. Se si considera la natura – con le parole di Hans Kelsen – “un aggregato di dati oggettivi, congiunti gli uni agli altri quali cause ed effetti”, allora da essa realmente non può derivare alcuna indicazione che sia in qualche modo di carattere etico.⁴ Una concezione positivista di natura, che comprende la natura in modo puramente funzionale, così come le scienze naturali la riconoscono, non può creare alcun ponte verso l’*ethos* e il diritto, ma suscitare nuovamente solo risposte funzionali. La stessa cosa, però, vale anche per la ragione in una visione positivista, che da molti è considerata come l’unica visione scientifica. In essa, ciò che non è verificabile o falsificabile non rientra nell’ambito della ragione nel senso stretto. Per questo l’*ethos* e la religione devono essere assegnati all’ambito del soggettivo e cadono fuori dall’ambito della ragione nel senso stretto della parola. Dove vige il dominio esclusivo della ragione positivista – e ciò è in gran parte il caso nella nostra coscienza pubblica – le fonti classiche di conoscenza dell’*ethos* e del diritto sono messe fuori gioco. Questa è una situazione drammatica che interessa tutti e su cui è necessaria una discussione pubblica; invitare urgentemente ad essa è un’intenzione essenziale di questo discorso.

Il concetto positivista di natura e ragione, la visione positivista del mondo è nel suo insieme una parte grandiosa della conoscenza umana e della capacità umana, alla quale non dobbiamo assolutamente rinunciare. Ma essa stessa nel suo insieme non è una cultura che corrisponda e sia sufficiente all’essere uomini in tutta la sua ampiezza. Dove la ragione positivista si ri-

⁴ WALDSTEIN, *op. cit.* 15-21.

tiene come la sola cultura sufficiente, relegando tutte le altre realtà culturali allo stato di sottoculture, essa riduce l'uomo, anzi, minaccia la sua umanità. Lo dico proprio in vista dell'Europa, in cui vasti ambienti cercano di riconoscere solo il positivismo come cultura comune e come fondamento comune per la formazione del diritto, riducendo tutte le altre convinzioni e gli altri valori della nostra cultura allo stato di una sottocultura. Con ciò si pone l'Europa, di fronte alle altre culture del mondo, in una condizione di mancanza di cultura e vengono suscitate, al contempo, correnti estremiste e radicali. La ragione positivista, che si presenta in modo esclusivista e non è in grado di percepire qualcosa al di là di ciò che è funzionale, assomiglia agli edifici di cemento armato senza finestre, in cui ci diamo il clima e la luce da soli e non vogliamo più ricevere ambedue le cose dal mondo vasto di Dio. E tuttavia non possiamo illuderci che in tale mondo autocostruito attingiamo in segreto ugualmente alle "risorse" di Dio, che trasformiamo in prodotti nostri. Bisogna tornare a spalancare le finestre, dobbiamo vedere di nuovo la vastità del mondo, il cielo e la terra ed imparare ad usare tutto questo in modo giusto.

Ma come lo si realizza? Come troviamo l'ingresso nella vastità, nell'insieme? Come può la ragione ritrovare la sua grandezza senza scivolare nell'irrazionale? Come può la natura apparire nuovamente nella sua vera profondità, nelle sue esigenze e con le sue indicazioni? Richiamo alla memoria un processo della recente storia politica, nella speranza di non essere troppo frainteso né di suscitare troppe polemiche unilaterali. Direi che la comparsa del movimento ecologico nella politica tedesca a partire dagli anni Settanta, pur non avendo forse spalancato finestre, tuttavia è stata e rimane un grido che anela all'aria fresca, un grido che non si può ignorare né accantonare, perché vi si intravede troppa irrazionalità. Persone giovani si erano rese conto che nei nostri rapporti con la natura c'è qualcosa che non va; che la materia non è soltanto un materiale per il nostro fare, ma che la terra stessa porta in sé la propria dignità e noi dobbiamo seguire le sue indicazioni. È chiaro che qui non faccio propaganda per un determinato partito politico – nulla mi è più estraneo di questo. Quando nel nostro rapporto con la realtà c'è qualcosa che non va, allora dobbiamo tutti riflettere seriamente sull'insieme e tutti siamo rinviati alla questione circa i fondamenti della nostra stessa cultura. Mi sia concesso di soffermarmi ancora un momento su questo punto. L'importanza dell'ecologia è ormai indiscussa. Dobbiamo ascoltare il linguaggio della natura e rispondervi coerentemente. Vorrei però affrontare con forza un punto che – mi pare – venga trascurato oggi come ieri: esiste anche un'ecologia dell'uomo. Anche l'uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere. L'uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé. L'uomo non crea se stesso. Egli è spirito e volontà, ma è anche natura, e la sua volontà è giusta quando egli rispetta la natura, la

ascolta e quando accetta se stesso per quello che è, e che non si è creato da sé. Proprio così e soltanto così si realizza la vera libertà umana.

Torniamo ai concetti fondamentali di natura e ragione da cui eravamo partiti. Il grande teorico del positivismo giuridico, Kelsen, all'età di 84 anni – nel 1965 – abbandonò il dualismo di essere e dover essere. (Mi consola il fatto che, evidentemente, a 84 anni si sia ancora in grado di pensare qualcosa di ragionevole.) Aveva detto prima che le norme possono derivare solo dalla volontà. Di conseguenza – aggiunge – la natura potrebbe racchiudere in sé delle norme solo se una volontà avesse messo in essa queste norme. Ciò, d'altra parte – dice – presupporrebbe un Dio creatore, la cui volontà si è inserita nella natura. “Discutere sulla verità di questa fede è una cosa assolutamente vana”, egli nota a proposito.⁵ Lo è veramente? – vorrei domandare. È veramente privo di senso riflettere se la ragione oggettiva che si manifesta nella natura non presupponga una Ragione creativa, un *Creator Spiritus*?

A questo punto dovrebbe venirci in aiuto il patrimonio culturale dell'Europa. Sulla base della convinzione circa l'esistenza di un Dio creatore sono state sviluppate l'idea dei diritti umani, l'idea dell'uguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge, la conoscenza dell'inviolabilità della dignità umana in ogni singola persona e la consapevolezza della responsabilità degli uomini per il loro agire. Queste conoscenze della ragione costituiscono la nostra memoria culturale. Ignorarla o considerarla come mero passato sarebbe un'amputazione della nostra cultura nel suo insieme e la priverebbe della sua interezza. La cultura dell'Europa è nata dall'incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma – dall'incontro tra la fede in Dio di Israele, la ragione filosofica dei Greci e il pensiero giuridico di Roma. Questo triplice incontro forma l'intima identità dell'Europa. Nella consapevolezza della responsabilità dell'uomo davanti a Dio e nel riconoscimento della dignità inviolabile dell'uomo, di ogni uomo, questo incontro ha fissato dei criteri del diritto, difendere i quali è nostro compito in questo momento storico.

Al giovane re Salomone, nell'ora dell'assunzione del potere, è stata concessa una sua richiesta. Che cosa sarebbe se a noi, legislatori di oggi, venisse concesso di avanzare una richiesta? Che cosa chiederemmo? Penso che anche oggi, in ultima analisi, non potremmo desiderare altro che un cuore docile – la capacità di distinguere il bene dal male e di stabilire così un vero diritto, di servire la giustizia e la pace. Vi ringrazio per la vostra attenzione.

⁵ Citato secondo WALDSTEIN, *op. cit.* 19.

L'INTELLIGENZA DEL DIRITTO DI BENEDETTO XVI

ABSTRACT. La nota evidenzia i principali apporti concettuali del Discorso di Benedetto XVI al Bundestag anche da un punto di vista canonistico. Il Papa ha invitato i politici a riconsiderare le basi del pensiero giuridico contemporaneo. La concezione positivista di natura e ragione largamente diffusa minaccia le radici della civiltà occidentale e la concezione sapienziale del diritto sviluppata dai giuristi romani e recepita dal cristianesimo. L'armonia tra ragione oggettiva e soggettiva deriva dalla riscoperta del fondamento ontologico e metafisico del giusto e dalla promozione di un'ecologia autenticamente umana. Il funzionalismo e il formalismo sono i principali limiti della teoria della giustizia dominante in ambito secolare e non risparmiano talora anche il settore ecclesiale (si pensi al pastoralismo). I canonisti con la fedeltà al giusrealismo classico possono dunque contribuire ad allargare gli orizzonti della razionalità giuridica indicati dal Pontefice.

PAROLE CHIAVE. Positivism. Funzionalismo. Formalismo. Pastoralismo. Giusrealismo.

SOMMARIO: 1. Un contesto particolarmente significativo. – 2. L'orizzonte culturale del Discorso del Papa. – 3. L'armonia tra natura e ragione. – 4. I limiti della ragione positivista. – 5. Un'ecologia autenticamente umana. – 6. Quali indicazioni per i canonisti?

ABSTRACT. The note underlines the most important contributions of Benedict XVI's Discourse to the Bundestag under a canonical perspective. The Pope invited the politicians to reconsider the foundation of juridical contemporary thinking. The widely diffused positivistic conception of nature and reason threatens the roots of Western civilization and the wisdom of the notion of justice developed by the Roman jurists and received by Christianity. The harmony between objective and subjective reason derives from the rediscovery of the ontological and metaphysical foundation of that which is just, from the development of an authentically human ecology. Functionalism and formalism are the main flaws of the leading theory on justice in a secular sphere. These deficiencies occasionally will also affect the ecclesial sector (consider, for instance, misguided pastoral approach). Therefore those canonists who are faithful to classic realism in law are able to contribute to the widening of the vision of juridical rationality indicated by the Holy Father.

KEYWORDS. Positivism. Functionalism. Formalism. Pastoralism. Realism.

IL Discorso di Benedetto XVI al Bundestag costituisce un'illuminante penetrazione sul pensiero giuridico contemporaneo. *L'intenzione dichiarata del Santo Padre* è stata d'altronde quella di avviare un confronto sull'"emergenza legislativa" e, più in generale, giuridica attuale: «Dove vige il dominio esclusivo della ragione positivista – e ciò è in gran parte il caso nella nostra

coscienza pubblica – le fonti classiche di conoscenza dell'*ethos* e del diritto sono messe fuori gioco. Questa è una situazione drammatica che interessa tutti e su cui è necessaria una discussione pubblica; invitare urgentemente ad essa è un'intenzione essenziale di questo discorso». ¹ Il Papa, denunciando la miopia della natura e della ragione positivista, ha messo il dito nella piaga della scienza del diritto e dischiuso un'interessante prospettiva d'osservazione. La prolusione non contiene dunque parole d'occasione o di circostanza, rappresenta un'altra perla del già considerevole magistero benedettino ai giuristi. ² La riflessione svolta merita pertanto un serio approfondimento da parte degli operatori e dei cultori.

1. UN CONTESTO PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVO

L'invito a tenere un'allocuzione dinanzi ai rappresentanti della propria Patria ha avuto una profonda risonanza affettiva nell'animo del Pontefice. Non a caso ne ha poi parlato come di uno dei momenti salienti e più toccanti dell'ultimo viaggio in Germania. ³ L'universalità della funzione primaziale non contrasta certo con la particolare vicinanza al popolo d'origine e la viva partecipazione alle relative vicende. Il calore e la simpatia che ha circondato l'evento (quando ad esempio il Papa ha scherzato sulla sua avanzata età, citando Kelsen) dimostrano la sintonia e l'apprezzamento dei deputati presenti. Ratzinger sembra aver attentamente meditato il senso e il tono da dare al suo intervento: un ammonimento deontologico che nasce da una profonda riflessione ontologica (il discernimento tra il «vero diritto» e il «diritto solo apparente» richiede nei politici, prima che scelte coraggiose, un'adeguata formazione e «depurazione» culturale). Anche a giudicare dall'eco suscitata, Benedetto XVI ha centrato l'obiettivo: riconsiderare l'apporto della metafisica classica al tema giuridico. Chiaramente la riuscita dell'operazione di ripensamento della teoria della giustizia imperante è rimessa all'approfondimento dei giuristi e degli specialisti, la dissertazione non vuol essere d'altronde un punto di arrivo ma l'introduzione o la «provocazione» per un ampio dibattito.

¹ BENEDETTO XVI, *Discorso al Reichstag di Berlin*, 22 settembre 2011, d'ora in poi riportato come *Discorso al Bundestag*.

² A parte gli annuali Discorsi alla Rota Romana, cfr. ad es. i ns. *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere*, «Ius Ecclesiae», 19 (2007), pp. 497-509 (commento a BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*, 12 febbraio 2007); *Il diritto canonico come "insieme di realtà giuridiche" nella Chiesa*, «Ius Ecclesiae», 20 (2008), pp. 447-456 (commento a BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Convegno di studio organizzato dal Pontificio Consiglio per i Testi legislativi in occasione del xxv anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico*, 25 gennaio 2008).

³ Cfr. BENEDETTO XVI, *Udienza generale*, 28 settembre 2011, in www.vatican.va.

Non si è trattato insomma di un discorso di cortesia o ossequio. Il richiamo papale è anzi scomodo e impegnativo. Rievocando l'episodio biblico del dono del giudizio a Salomone (1 Re 3,1-15), Benedetto XVI ha additato ai politici come preciso criterio deontologico la subordinazione della ricerca del successo e del consenso alla giustizia e alla coscienza. In maniera ancor più acuta e penetrante ha denunciato la *confusione culturale dominante*. Lo sbandamento e il disorientamento etico presente hanno un riscontro nel riduzionismo conoscitivo e nel funzionalismo operativo di chi presiede all'attività legislativa.

L'esperienza storica del popolo tedesco peraltro è emblematica delle funeste conseguenze della dissociazione della legge dal diritto. Il Terzo Reich ha segnato infatti il trionfo dello *ius quia iussum* a scapito non solo dello *ius quia iustum* ma della stessa umanità della società: «Noi tedeschi sappiamo per nostra esperienza che queste parole non sono un vuoto spauracchio. Noi abbiamo sperimentato il separarsi del potere dal diritto, il porsi del potere contro il diritto, il suo calpestare il diritto, così che lo Stato era diventato lo strumento per la distruzione del diritto – era diventato una banda di briganti molto ben organizzata, che poteva minacciare il mondo intero e spingerlo sull'orlo del precipizio» (*Discorso al Bundestag*). La sentenza agostiniana: «*Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?*»⁴ trova in pratica un riscontro empirico molto calzante e puntuale nel regime nazista. L'ascendenza del Papa ha permesso di rinfacciare così candidamente e pententoriamente le colpe passate della propria Nazione. Il singolarissimo contesto interpersonale dà quindi un eco e una pregnanza speciale alle parole del Vicario di Cristo.

2. L'ORIZZONTE CULTURALE DEL DISCORSO DEL PAPA

Al di là dell'immediato contenuto morale ed esortativo dell'appello, spicca però il valore intellettuale ed epistemologico della riflessione proposta. L'esame del *fondamento dello Stato liberale di diritto* e dell'*intelligenza del diritto* costituisce il punto di partenza e, in un certo senso, di arrivo del ragionamento. La conformità del legiferare con l'ordine razionale della creazione è la premessa della correttezza della politica. Non è casuale che il termine diritto (*Recht*) sia quello di gran lunga prevalente nel discorso (compare ben 31 volte).

Il Papa teologo non è certo un giurista, è tuttavia un fine pensatore e un umanista completo. La comprensione dell'essenza metafisica del fenomeno giuridico lo mette anzi al riparo dal tecnicismo e dalla leziosità dei "dottori

⁴ *De civitate Dei*, IV, 4, 1. Cfr anche lo stesso passo in BENEDETTO XVI, lett. enc. *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, n. 28.a., «AAS», 98 (2006), p. 238.

della legge". Con la consueta semplicità, umiltà e profondità Benedetto XVI entra dunque da maestro di vita più che di fede nel cuore del mistero del diritto.⁵ Come abbiamo già osservato altrove: «l'apporto e la penetrazione di un "non giurista di formazione" può risultare sorprendente e ancor più stimolante per giuristi di professione». ⁶ La lezione del Reichstag – ribadiamo – non è un insegnamento compiuto e ultimativo, vuol essere una provocazione e uno stimolo ad una consapevole riflessione critica e un esplicito invito all'approfondimento da parte degli specialisti.

Conviene comunque collocare il testo nell'orizzonte culturale del pensiero benedettino. Il Santo Padre non è un professionista, ma non è certo un profano della giustizia (com'è noto, è giudice universale dell'orbe cattolico e ha avuto una diretta esperienza giudiziale nella Congregazione per la Dottrina della Fede). Al di là degli annuali discorsi alla Rota che manifestano la viva preoccupazione del successore di Pietro per la retta amministrazione della giurisprudenza ecclesiale, vi sono svariati interventi magisteriali sul tema giuridico che dimostrano la conoscenza e la stima per l'*ars boni et aequi*.⁷ Papa Ratzinger predilige evidentemente le questioni fondamentali ed ermeneutiche più dello sviluppo del sistema. L'amore della verità che connota il presente Pontificato (tutta la sua traiettoria esistenziale ben concretizza il motto episcopale *Cooperatores veritatis*)⁸ ne illumina anche il magistero giuridico. La riscoperta del fondamento veritativo dello *ius* è il messaggio che insistentemente lancia. La sintesi della prolusione al Parlamento tedesco è rapportabile all'aforisma classico: *veritas, non auctoritas, facit ius*.⁹

Il Papa individua nel riduzionismo positivista la principale minaccia alla giustizia, non si limita però alla constatazione del male, ne individua le cause e le più dirette espressioni. Con il consueto atteggiamento aperto e dialogante non tralascia la bontà della stessa ragione positivista (se non è esclusiva ed escludente), mostra le aporie e le deficienze dell'impostazione prevalente, invitando ad allargare gli orizzonti della razionalità giuridica.

Il Discorso del 22 settembre 2011 ci sembra si ponga in linea di logica con-

⁵ Per l'espressione cfr. G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto. 1 - Del diritto e della sua conoscenza*, Torino 1997, pp. 1-2.

⁶ Cfr. il ns. *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota*, «Ius Ecclesiae», 18 (2006), p. 506.

⁷ Esemplare della *mens* del Pontefice può risultare il tenore della *Lettera ai Seminaristi* dopo la chiusura dell'anno sacerdotale: «Ma imparate anche a comprendere e – oso dire – ad amare il diritto canonico nella sua necessità intrinseca e nelle forme della sua applicazione pratica: una società senza diritto sarebbe una società priva di diritti. Il diritto è condizione dell'amore» (18 ottobre 2010, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, VI/2 [2010], p. 634).

⁸ Cfr. J. RATZINGER, *La mia vita. Autobiografia*, Cinisello Balsamo 2005 [ristampa], p. 120.

⁹ Cfr. V. TURCHI, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Napoli 2009, p. 19.

tinuità ideale con altre due lezioni magistrali di Ratzinger-Benedetto XVI. L'una è appunto la *lectio magistralis* (anteriore all'elezione al soglio pontificio) in occasione del conferimento del dottorato *honoris causa* in giurisprudenza da parte della LUMSA.¹⁰ L'altra è il memorabile Discorso di Ratisbona.¹¹ In un caso il Card. Ratzinger ha fornito gli elementi concettuali per una ripresa dell'impostazione metafisica della giuridicità.¹² Nel secondo, il Papa fonda le basi della cultura europea e del cristianesimo nel provvidenziale incontro della fede d'Israele con il pensiero greco. Il Discorso del Bundestag riprende e amplia la precedente argomentazione. La rettificazione o purificazione delle nozioni di natura e ragione è l'operazione che permette di ricostruire l'ordine sociale giusto. Il crocevia tra Gerusalemme e Atene si estende in quest'occasione a Roma e alla sua esperienza giuridica.

3. L'ARMONIA TRA NATURA E RAGIONE

Natura e ragione sono le sorgenti da cui promana ciò che è giusto. Parafrasando la *fides et ratio* si potrebbe dire che natura e ragione sono le due ali che permettono di ascendere alla verità del diritto. La tommasiana *adaequatio intellectus et rei*¹³ deriva allora dal percepire l'ordine impresso nella creazione, ordine che comprende l'agire e le decisioni degli esseri liberi. Il fondamento del dover essere obbligatorio risiede insomma nello statuto ontologico della persona, configurato nella sua essenza e aperto al divenire. Il Papa però non si ferma a definire i capisaldi del fatto di diritto, reclama soprattutto la convergenza e l'armonia della ragione oggettiva e soggettiva: «[il cristianesimo] Ha invece rimandato alla natura e alla ragione quali vere fonti del diritto – ha rimandato all'armonia tra ragione oggettiva e soggettiva, un'armonia che però presuppone l'essere ambedue le sfere fondate nella Ragione creatrice di Dio» (*Discorso al Bundestag*). In definitiva, l'univoca fonte della giustizia è la razionalità divina e per riflesso o partecipazione quella umana. Nel pensiero del Pontefice il deficit e lo smarrimento attuale nell'attività legislativa deriva proprio dalla perdita della *razionalità del giusto*, dall'allontanamento dal riferimento al mondo delle cose prima che alla mente del legislatore e all'opinione degli elettori. L'invito insomma è al ritorno all'oggettività del

¹⁰ Cfr. J. RATZINGER, *Lectio doctoralis*, 10 novembre 1999, in *Per il diritto. Omaggio a Joseph Ratzinger e Sergio Cotta*, Giappichelli, Torino 2000, pp. 11-14.

¹¹ BENEDETTO XVI, *Discorso all'Incontro con i rappresentanti della scienza*, 12 settembre 2006, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, II/2 (2006), pp. 257-267.

¹² «Se questo diritto in sé lo si vuol chiamare diritto naturale od in altro modo, è un problema secondario. Ma laddove questa esigenza interiore dell'essere umano, che come tale è orientato al diritto, laddove questa istanza, che va al di là delle correnti mutevoli, non può più essere percepita e quindi la "fine della metafisica" è totale, l'essere umano nella sua dignità e nella sua essenza è minacciato» (RATZINGER, *Lectio doctoralis*, cit., p. 14).

¹³ *S.Th.* I, q. 21, a. 2c.

sapere giuridico e all'intelligibilità del reale, evitando così equivoche forme di soggettivismo, relativismo e individualismo.

La riflessione di Benedetto XVI esplicita la coincidenza dell'argomento storico con quello concettuale.¹⁴ La dimostrazione storico-esperienziale e quella logico-razionale costituiscono d'altronde le due principali vie di accesso all'intelligenza del diritto. La convergenza dei due approcci è un luminoso segno di forza e penetrazione del ragionamento. Chiaramente l'esposizione offre assunti e spunti molto sintetici ed essenziali ma non per questo scontati o troppo convenzionali.

Per quanto concerne l'*elemento concettuale*, il Discorso evidenzia l'opzione "rivoluzionaria" compiuta dal cristianesimo: la *fondamentazione filosofica* e non religiosa *del fenomeno giuridico*. Al principio religioso dominante nell'impostazione degli ordinamenti precristiani, la Chiesa ha opposto il riconoscimento e la fiducia nel diritto naturale. Il mancato ricorso al "diritto rivelato" non nega chiaramente l'origine divina della creazione e il fine trascendente dell'uomo, individua però la radice del dover essere nella socialità della persona. L'acquisizione contiene quindi un riferimento mediato anziché immediato a Dio. L'alternativa di fondo nella cogenza del giusto è tra il volontarismo (il mero volere della divinità) o la razionalità (la corrispondenza con l'ordine del creato). La consapevole affermazione del primato della ragione è iscritta comunque nell'essenza del messaggio salvifico. L'approccio teologico cristiano esprime infatti l'armonia e congruenza del piano della redenzione con quello della creazione. Il Papa non nega o esclude l'esistenza di altri modelli giuridici, rivendica però l'originalità e l'influenza decisiva del modello occidentale per la cultura giuridica universale (basti pensare ad es. alla Dichiarazione dei Diritti umani).

Nell'*analisi storica* il Papa nota la splendida *continuità della dottrina del diritto naturale* e la sorprendente *rottura operata nella postmodernità*: «nell'ultimo mezzo secolo è avvenuto un drammatico cambiamento della situazione» (*Discorso al Bundestag*). La partecipazione nell'essere razionale del principio della ripartizione dei beni del creato costituisce il presupposto di ogni forma di doverosità. Il diritto umano positivo allora deriva e determina quello iscritto nella natura delle realtà considerate. L'insegnamento della Chiesa invero non ha creato un approccio autonomo o alternativo, ha piuttosto recepito e sviluppato la felice sinergia tra il pensiero stoico e l'esperienza giuridica romana, maturata già nel II secolo a.C. La concezione precristiana dello *ius gentium* è stata comunque notevolmente precisata e sistematizzata dal pensiero cristiano. Il riferimento al diritto naturale è stato il filo comune e costante dell'ordine giuridico dall'antichità al medioevo fino all'epoca

¹⁴ Cfr. J. FINNIS, *La ragione di Benedetto ci fa uscire dal bunker*, in www.il.sussidiario.net del 27 settembre 2011.

moderna e contemporanea.¹⁵ La pacifica e conclamata condivisione della nozione sembra contrastare in maniera stridente con il distanziamento e la ghettizzazione culturale odierna.

L'oscuramento della "laicità" del diritto e la discontinuità storica del paradigma dominante sembrano sintomi preoccupanti d'involuzione e decadenza dello stesso spirito giuridico. Impensierisce e allarma soprattutto la repentina "archiviazione" di oltre due millenni di speculazione e di pratica della giustizia e l'isolamento scientifico dei canonisti: «L'idea del diritto naturale è considerata oggi una dottrina cattolica piuttosto singolare, su cui non varrebbe la pena discutere al di fuori dell'ambito cattolico, così che quasi ci si vergogna di menzionarne anche soltanto il termine» (*Discorso al Bundestag*). L'unità del fondamento del sapere giuridico si è frantumata nella varietà e incertezza degli approcci e nel tecnicismo asapienziale degli operatori. Il ritorno alla "Ragione creatrice" è insomma l'unico modo per riprendere il cammino smarrito.

4. I LIMITI DELLA RAGIONE POSITIVISTA

Lo *schema concettuale imperante* tra gli operatori del diritto è rappresentato dal *positivismo*. Alla consapevole accettazione del diritto naturale è subentrata così la spesso acritica assuefazione agli assiomi del positivismo giuridico (lo *ius quia iussum*). Il pragmatismo e il relativismo assiologici riducono l'orizzonte teorico del giurista all'ermeneutica delle norme, alla gerarchia delle fonti e alla logica del sistema, senza passare dalla regola al principio, dalla forma alla sostanza, dal fenomeno al fondamento. In pratica c'è molta informazione e poca conoscenza profonda.¹⁶ Il problema non in ultimo è di capacità speculativa e di apertura mentale. L'utopia scienziata e positivista, tramontata filosoficamente e culturalmente, continua paradossalmente a regnare nella scienza giuridica con la sua limitante pretesa di autonomia e autosufficienza.

La *radice dell'equivoco della modernità* sta nella dissociazione e *separazione tra essere e dover essere*. Il dovere svincolato dal suo presupposto ontologico perde il suo orientamento veritativo (il giusto non risiede più nell'intelligibilità del reale ma nell'obbedienza al comando). Benedetto XVI denuncia l'erroneità del postulato nella teorizzazione del modello e nella parabola intellettuale del caposcuola del positivismo giuridico.¹⁷ La dicotomia essere-dover essere stravolge l'impostazione unitaria e complessiva della scola-

¹⁵ Cfr. H. ROMMEN, *L'eterno ritorno del diritto naturale*, Roma 1965.

¹⁶ Per il riduzionismo connesso al normativismo, al positivismo e allo statalismo cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, pp. 21-27.

¹⁷ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *La teoría pura del derecho de Hans Kelsen*, Pamplona 1986.

stica. L'*ipsa res iusta* tommasiana (la definizione realista del diritto) riconduce la doverosità alla sostanzialità del bene.¹⁸ Non bisogna mai dimenticare peraltro che il diritto non consiste nel riconoscimento della spettanza ma nella concreta attribuzione del dovuto. L'idealismo invece confonde la realtà esistente con la realtà pensata. La carenza di tanti testi legali e costituzionali attuali non a caso sta nel formalismo e nell'astrattezza dell'affermazione dei valori. Il richiamo della menzionata lezione magistrale ratzingeriana è molto chiaro: «La "fine della metafisica", che in ampi settori della filosofia moderna viene presupposta come un fatto irreversibile, ha condotto al positivismo giuridico che oggi ha assunto soprattutto la forma della teoria del consenso: come fonte del diritto, se la ragione non è più in grado di trovare il cammino verso la metafisica, vi sono per lo Stato solo le comuni convinzioni sui valori dei cittadini, convinzioni che si rispecchiano nel consenso democratico. Non la verità crea il consenso, ma il consenso crea non tanto la verità, quanto ordinamenti comuni».¹⁹ La soluzione proposta sta nel recupero della *philosophia perennis*. La comprensione profonda del giusnaturalismo classico richiede in definitiva una corretta prospettiva gnoseologica, antropologica e metafisica.²⁰ Non è casuale che attualmente l'ermeneutica, la logica, la semiologia abbiano spesso sostituito la speculazione propriamente filosofica.

La concezione positivista di natura assume, secondo il Pontefice, una smiudente connotazione funzionalista. La causalità efficiente coglie solo l'andamento ma non l'essenza del creato. Il mondo diviene così un insieme o ammasso di dati ma non contiene un orientamento o un riferimento comportamentale. La legge morale naturale e conseguentemente il diritto naturale, che ne è una derivazione, perdono allora il loro orizzonte di senso e di valore. La minaccia paventata riguarda non a caso l'*ethos* oltre che il diritto. A proposito della legge naturale affermava in altro contesto il Santo Padre: «C'è un altro pericolo meno visibile, ma non meno inquietante: il metodo che ci permette di conoscere sempre più a fondo le strutture razionali della materia ci rende sempre meno capaci di vedere la fonte di questa razionalità, la Ragione creatrice. La capacità di vedere le leggi dell'essere materiale ci rende incapaci di vedere il messaggio etico contenuto nell'essere, messaggio chiamato dalla tradizione *lex naturalis*, legge morale naturale».²¹ La causa della presente difficoltà veniva rapportata alla sostituzione di un concet-

¹⁸ Cfr. le acute osservazione di O. DE BERTOLIS, *L'ellisse giuridica. Un percorso nella filosofia del diritto tra classico e moderno*, Padova 2011; ID., *Il diritto in San Tommaso D'Aquino. Un'indagine filosofica*, Torino 2000.

¹⁹ RATZINGER, *Lectio doctoralis*, cit., p. 11.

²⁰ Cfr. il ns. *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere*, cit., pp. 505-509.

²¹ BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla legge morale naturale*, «Ius Ecclesiae», 19 (2007), p. 495.

to metafisico di natura con una nozione solamente empirica. Il tecnicismo scienziasta riduce la materia a oggetto di fruizione, la prospettiva metafisica invece afferra e comprende la bontà e la moralità del mondo. Il finalismo e la trascendenza sono a ben vedere iscritti nel messaggio dell'essere.²² Solo un'adeguata percezione del reale dispone insomma alla pienezza del dover essere.

Un'analogia disfunzione è registrabile a proposito della ragione. *La ragione esclusivamente positivista è limitante e appiattente*. Come abbiamo già anticipato, la ragione positivista non è considerata un male in sé, anzi viene apprezzata e ammirata; se ne condanna però l'esclusivismo e la pretesa di totalità. La presunzione di autosufficienza è vacua e ingannevole: conduce all'apparenza o alla finzione del diritto. Il rifiuto pregiudiziale della piena scientificità delle discipline umane o dello spirito significa infatti tarpare inesorabilmente la portata della razionalità in maniera disumana e anticulturale. La dignità umana non può essere riconosciuta e difesa senza l'apertura alla spiritualità. La libertà è evidentemente il massimo dono nell'ordine naturale. L'indeterminazione dei comportamenti liberi non compromette allora l'oggettività del riscontro, richiede semmai strumenti conoscitivi adatti e confacenti. Un approccio scienziasta di tipo popperiano contrasta con la congenita prudenzialità del fenomeno giuridico. La cultura positivista finisce così col negare la radice sapienziale del vivere civile. Il diritto non è certo riconducibile alla somma degli ordinamenti giuridici statuali.²³ La stessa identità storica europea risulta gravemente offuscata e compromessa. Il Pontefice avverte tutto il rischio di una perniciosa operazione di automutilazione: «Con ciò si pone l'Europa, di fronte alle altre culture del mondo, in una condizione di mancanza di cultura e vengono suscitate, al contempo, correnti estremiste e radicali» (*Discorso al Bundestag*).

5. UN'ECOLOGIA AUTENTICAMENTE UMANA

Lo scopo dichiarato del Discorso è l'invito alla riflessione e all'approfondimento critico circa i fondamenti del diritto, non intende fornire ricette o soluzioni immediate. Il Pontefice nella sua trattazione non manca però di offrire spunti e indicazioni propositive. Giungiamo così all'ideale *pars construens* dell'insegnamento benedettino. Un non recondito desiderio del Papa è contribuire a *ripristinare il ponte o il canale di comunicazione del mondo della natura con l'ethos e il diritto*.

L'immagine del bunker tappato è molto efficace ed espressiva. L'autosufficienza della ragione positivista ha irrimediabilmente chiuso l'orizzonte del

²² «(...) è importante non separare il concetto di giustizia dalle sue radici trascendenti» (BENEDETTO XVI, *Messaggio per la XLV Giornata della Pace* (1° gennaio 2012), 8 dicembre 2011, in www.vatican.va).

²⁸ *Supra* nt. 16.

giurista nel sistema o nell'ordinamento. La compiacenza nel rigore formale del pensiero ha eliminato la coscienza della dipendenza creaturale, non può certo cancellare però l'effettività della relazione vitale con Dio. Il riscaldamento e l'illuminazione artificiali, frutto indubbiamente della tecnica e dell'ingegno, non sono in realtà che una pallida derivazione della potenza del sole. L'umanità chiusa negli angusti confini del sapere autoreferenziale rischia di brancolare nell'oscurità e di soffocare. La fonte della luce, dell'aria pulita e del calore sta nell'universo: «Bisogna tornare a spalancare le finestre, dobbiamo vedere di nuovo la vastità del mondo, il cielo e la terra ed imparare ad usare tutto questo in modo giusto» (*Discorso al Bundestag*). Occorre dunque allargare gli orizzonti della razionalità giuridica. Il messaggio di fondo è il *ritorno alla realtà e alla contemplazione sapienziale*.

La strada indicata da Benedetto XVI è la *sintonia dell'intelligenza umana con la ratio del creato*: «Dobbiamo ascoltare il linguaggio della natura e rispondervi coerentemente» (*Discorso al Bundestag*). La chiave che apre il mistero del diritto è la capacità di intendere e seguire il messaggio fondamentale dell'essere. In altra sede per cogliere l'essenza del matrimonio il Papa aveva già parlato di «riparare la capacità di ascoltare la natura». ²⁴ Il problema in fin dei conti è di sensibilità e di *forma mentis*. Non a caso il "cuore docile" di Salomone è l'asse portante di tutto il Discorso. La formazione della coscienza è la nostra finestra sul mondo e il ponte di collegamento tra ragione oggettiva e soggettiva. La sintesi e consonanza della ragione oggettiva e soggettiva presuppone l'univoco riferimento alla Ragione creatrice, il rispetto dell'ordine stabilito (non dal potere o dall'autorità ma dalla natura delle cose giuste): *auctoritas, non veritas facit legem; veritas, non auctoritas facit ius*. ²⁵

Il movimento ecologista è interpretato come espressione del malessere e del disadattamento nel rapporto con la natura. Il Papa qui come altrove evidenzia un aspetto positivo nella sensibilità postmoderna. ²⁶ L'attenzione al rispetto del creato d'altronde è un tema abbastanza costante e insistente nel magistero benedettino. ²⁷ Il dialogo e la comprensione della cultura contemporanea non vuol dire invero scadere nell'irrazionalità e nell'emotività diffusa; *l'ecologia dell'uomo* è la premessa di ogni autentica e coerente difesa della creazione. Anche nell'uomo c'è un dato naturale insopprimibile da rispettare. L'agire libero (di cui il diritto è manifestazione) non può prescindere

²⁴ BENEDETTO XVI, *Incontro con il clero ad Auronzo di Cadore*, 24 luglio 2007, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, III/2 (2007), p. 64.

³⁰ *Supra* nt. 9.

³¹ Cfr. A. LLANO CIFUENTES, *La nuova sensibilità. Il positivo della società postmoderna*, Milano 1995.

³² Cfr. es. BENEDETTO XVI, lett. enc. *Caritas in veritate*, 29 giugno 2009, nn. 48-51, «AAS», 101 (2009), pp. 684-688, *Messaggio per la XLIII Giornata Mondiale della Pace* (Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato), 8 dicembre 2009, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, V/2 (2009), pp. 674-685.

re dalla costituzione del soggetto. Lo *statuto ontologico della persona* resta in pratica il punto di riferimento obbligato di ogni relazione giuridica.

Ciò che sta a cuore al Papa non è solo purificare o disinquinare le sorgenti del diritto (natura e ragione), ma ripristinare la loro armonia e convergenza. La scissione o separazione di natura e ragione è foriera di effetti deleteri e devastanti. Una supposta ragione svincolata dai suoi presupposti metafisici e antropologici è vacua e inconsistente (di fatto è palesemente irrazionale). Non c'è nessun dato culturale che non abbia una base naturale. La pretesa del positivismo è invece l'autosufficienza del sistema e l'indipendenza dall'essere. La perniciosità della dicotomia natura-ragione, essere-dover essere è evidente ad esempio a proposito dell'istituto matrimoniale. Il prescindere dal fondamento naturale (la complementarietà uomo donna) ha portato all'assurda pretesa di forgiare modelli alternativi di matrimonio e di famiglia secondo le esigenze degli individui.²⁸ Orbene la verità del diritto non è la risposta alle istanze soggettive ma la conformità alla realtà del dovuto.

6. QUALI INDICAZIONI PER I CANONISTI?

I destinatari del discorso papale sono immediatamente i politici e mediatamente i giuristi. Il Pontefice ha svolto un'acuta analisi delle deviazioni e delle aporie del pensiero giuridico secolare, non si è certo riferito agli operatori dei tribunali ecclesiastici o agli studiosi del diritto ecclesiale (nei cui confronti peraltro ha ripetutamente manifestato stima e apprezzamento). La denuncia della ghettizzazione della "dottrina cattolica" sul diritto naturale sembra inoltre mettere al riparo la canonistica dalle derive della modernità e dal senso del richiamo pontificio. Ci sembra però che la prolusione di Benedetto XVI possa contenere almeno *un paio di indicazioni* utili per il lavoro e la missione dei canonisti. Tali considerazioni possono essere rapportate a una prospettiva, per così dire, esterna e interna.

Nel *versante esterno*, la scienza canonica non è logicamente indifferente alle sorti del sapere e della cultura coeva. Il giurista ecclesiale è chiamato a porsi in *comunicazione e dialogo con la speculazione civilistica*. Il comune fondamento ontologico determina la non impermeabilità dei saperi e mette in guardia dal rischio di sussumere categorie o impostazioni equivocate. La sensazione attuale di isolamento intellettuale rappresenta allora una provocazione e

²⁸ «L'espressione "verità del matrimonio" perde però rilevanza esistenziale in un contesto culturale segnato dal relativismo e dal positivismo giuridico, che considerano il matrimonio come una mera formalizzazione sociale dei legami affettivi. Di conseguenza, esso non solo diventa contingente come lo possono essere i sentimenti umani, ma si presenta come una sovrastruttura legale che la volontà umana potrebbe manipolare a piacimento, privandola perfino della sua indole eterosessuale» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 27 gennaio 2007, «AAS», 99 [2007], p. 87).

una sfida: la Chiesa col suo stesso essere (nel quale si inserisce la dimensione giuridica²⁹), prima che col proprio insegnamento, continua in ogni epoca ad essere baluardo di civiltà contro le risorgenti minacce delle “invasioni barbariche”. La dottrina canonica può tra l’altro rivendicare un ruolo di punta e di avanguardia nella formazione della cultura giuridica europea e mondiale.³⁰ La soppressione di molte cattedre di diritto canonico nelle università civili è purtroppo un preoccupante sintomo di chiusura tecnicistica e di sclerosi sapienziale nella formazione dei giurisperiti.

Da un *punto di vista interno*, occorre ribadire che il diritto naturale è sempre immediatamente vigente nell’ordinamento canonico. La giustizia ecclesiale recepisce automaticamente la *razionalità del reale*. Il diritto divino sia naturale che positivo non è un’aspirazione o un ideale astratto ma un bene concretamente dovuto ai fedeli e un preciso vincolo per gli operatori.³¹ Il funzionalismo e il tecnicismo che attanagliano la cultura secolare rischiano di penetrare anche in ambito canonico. Lo *ius* non è solo uno strumento di governo o un meccanismo di regolazione della vita sociale ma una dimensione costitutiva del popolo di Dio. Smarrire il connotato euristico della giuridicità (legato alla sua matrice ontologica) significa tradire la stessa interpretazione della norma. Il vero nemico dei canonisti non è il positivismo teorico (contro cui sono per lo più vaccinati) ma il pastoralismo.³² L’invito papale a non separare essere e dover essere può avere dunque uno certo rilievo anche *in Ecclesia*: il canonista non è il tecnico della norma ma il garante dell’ordine sociale giusto del popolo di Dio; non si limita pertanto alla regola vigente, ma preserva il dato *sub specie iusti* esistente. Centrale resta sempre la verità

²⁹ Cfr. LG 8. Ben illustra l’influenza della giuridicità ecclesiale J. Hervada «La Chiesa, essendo *Ecclesia Spiritus*, è veramente *Ecclesia Iuris*; e lo è non come due aspetti separabili ma in un’unità misterica nella quale la *Ecclesia Iuris* non è altro che una forma di manifestarsi nella storia umana dell’*Ecclesia Spiritus*» (*Las raíces sacramentales del derecho canónico*, ns. trad. it. «Ius Ecclesiae», 17 [2005], p. 657).

³⁰ Cfr. in questo fascicolo G.M. MORÁN, *La canonística medieval y su contribución al desarrollo del pensamiento constitucional contemporáneo*, nonché il ns. *Interesse legittimo ed esigenze di tutela contenzioso-amministrativa sostanziali nella Chiesa*, «Fidelium Iura», 15 (2005), pp. 33-34, circa la risalenza della giustizia amministrativa nella Chiesa largamente anteriore a quella secolare.

³¹ Non ci sembra pertanto del tutto appagante la considerazione di De Bertolis a proposito del ruolo del diritto divino e di quello naturale: «Sono dunque istanze veritative e propositive che continuamente impongono di guardare al diritto di origine meramente ecclesiastica non come una verità assoluta, ma come ad un modo (forse non l’unico né necessariamente il migliore in assoluto) di tradurre la comune fede cattolica in una prassi adeguata» (*La filosofia del diritto per lo studio del diritto canonico*, «Periodica», 100 [2011], p. 418).

³² «Ci sono tre vizi, tra i canonisti, che stanno adulterando la scienza canonica: il teologismo, il pastoralismo e lo pseudopastoralismo (...) Dei tre, il peggiore è il pastoralismo che attenta al bene delle anime» (J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell’ora presente*, Venezia 2007, p. 9; per un’ulteriore illustrazione del pastoralismo pp. 12-13).

sull'uomo e la sua vocazione trascendente (si pensi ad es. alla giurisprudenza sul matrimonio). Non a caso, richiamando l'intervento di Berlino, Benedetto XVI ha puntualizzato: «La giustizia, infatti, non è una semplice convenzione umana, poiché ciò che è giusto non è originariamente determinato dalla legge positiva, ma dall'identità profonda dell'essere umano». ³³

La riflessione proposta nel parlamento tedesco contiene in definitiva una sollecitazione a ripensare le basi della cultura occidentale. L'appiattimento positivista minaccia la concezione sapienziale del diritto e della società. L'Europa è il frutto dell'incontro di tre mondi: la fede d'Israele, la filosofia greca, il pensiero giuridico di Roma. Nella provvidenzialità del disegno divino s'inserisce dunque anche l'esperienza dei giuristi romani cui non possiamo rinunciare senza smarrire l'identità europea. Potremmo dire pertanto: da Ratisbona a Berlino, passando per la "prima Roma". La denuncia profetica del Papa mira dunque a salvaguardare l'arte del giusto e le radici della civiltà globale più che continentale ma interpella pure i canonisti sulla responsabilità ed esemplarità del loro ruolo. ³⁴

MASSIMO DEL POZZO

³³ BENEDETTO XVI, *Messaggio per la XLV Giornata della Pace*, cit.

³⁴ «Ma il compito della Chiesa, e il merito storico di essa, di proclamare e difendere in ogni luogo e in ogni tempo i diritti fondamentali dell'uomo non la esime, anzi la obbliga ad essere davanti al mondo "speculum iustitiae". La Chiesa ha al riguardo una propria e specifica responsabilità» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 17 febbraio 1979, «AAS», 71 [1979], p. 423).